

# NORMATIVA AMIANTO

*Grandi e piccoli quantitativi  
Modalità di intervento*



**MICHELA FACCHINI**  
**SPRESAL ASL NOVARA**



# *Decreto Ministeriale 12 febbraio 1971*



disponeva che le aziende produttrici di amianto e di manufatti contenenti amianto venissero:

- classificate come **“Industrie Insalubri di I Classe”**;
- **collocate fuori dall'abitato,**

# *Circ. Min. n. 45 del 10 luglio 1986*



- Emanata a tutela dell'indebita **esposizione** a polvere contenente fibre di amianto **in edifici scolastici ed ospedali**.
- Viene raccomandato di **"evitare"**, **nel futuro**, l'impiego di materiali contenenti amianto nelle citate strutture.
- Le Regioni dovevano attivarsi per:
  - individuare i locali delle menzionate strutture nelle quali vi fosse presenza di amianto,
  - determinarvi i livelli di contaminazione,
  - procedere alla bonifica

# *Legge n. 257 del 27 marzo 1992*



Impone la **cessazione dell'estrazione**, della importazione, commercializzazione e produzione di manufatti contenenti amianto, a partire dal marzo del 1994;

vengono introdotte le **procedure per effettuare i processi di bonifica da amianto**,

prevede che vengano adottati dei piani regionali nei quali sia ricompreso **un censimento degli edifici** nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto (es. edifici pubblici, locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva ....)

Si applica alle strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto.

## ***Decreto Min. 6 settembre 1994***




- composto da sette sezioni:
  - Classificazione dei materiali contenenti amianto nelle strutture edilizie (amianto friabile e compatto);
  - valutazione del rischio
  - metodi di bonifica
  - programma di controllo e manutenzione di materiali contenenti amianto
  - misure di sicurezza da rispettare durante la bonifica
  - criteri da adottarsi per la "restituibilità" di ambienti bonificati
  - rimozione di coperture in cemento amianto

# *Valutazione del Rischio*

## *D.M. 6/9/94*

A seguito della valutazione del rischio, si possono stimare 3 diverse condizioni del materiale (tab. 2 D.M. 6/9/94):



Integro non  
suscettibile  
di danneggiamento

**Manufatti non accessibili per la presenza di  
un efficace confinamento**



Integro  
suscettibile  
di danneggiamento

**Manufatti che sono facilmente danneggiabili  
in occasione di interventi manutentivi**




Danneggiato

**Manufatti deteriorati a causa di eventi  
meteorici o per degrado spontaneo**


# *Valutazione del Rischio*

## *D.M. 6/09/94*



# *Valutazione del Rischio*

## *D.M. 6/9/94*



*Programma di controllo dei materiali contenenti  
amianto e procedure per la custodia e la  
manutenzione  
(Par. 4 - D.M. 6/9/94)*



**Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che si svolge nell'edificio *DOVRA'*:**

- Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive;
- Tenere documentazione relativa all'ubicazione dell'amianto nell'edificio e predisporre idonea segnaletica;
- Fornire informazioni agli occupanti dell'edificio sulla presenza dell'amianto, sui comportamenti da adottare;
- Nel caso di materiali friabili, far valutare lo stato di conservazione dello stesso, e trasmettere tale relazione all'ASL competente.

# INTERVENTI DI BONIFICA



**La rimozione** è il metodo di bonifica ideale

**Deve essere redatto un apposito piano di lavoro**

Vanno indicate le **procedure** per eseguire l'intervento, che si possono riassumere nelle seguenti fasi:

- allestimento del cantiere e relativo confinamento;
- predisposizione dell'Unità di decontaminazione;
- collaudo del cantiere (**amianto friabile**);
- rimozione;
- pulizia e decontaminazione dell'area;
- restituzione dell'area bonificata (**amianto friabile**).

# ***INCAPSULAMENTO***

Consiste nel trattamento dell'amianto con **prodotti penetranti o ricoprenti**, che tendono a **inglobare le fibre** di amianto e **costituire una pellicola di protezione** sulla superficie esposta, a protezione dell'ambiente, in relazione al possibile rilascio di fibre di amianto.

# Incapsulamento



# ***CONFINAMENTO***

**Consiste nell'installazione di una barriera (che deve essere mantenuta in buone condizioni) a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dall'edificio, associata ad un trattamento incapsulante.**

Soffitto - Prima

Materiale contenente amianto (pannelli soffitto)



Durante

Intelaiatura metallica per ancoraggio pannelli "confinanti"



Controssoffittatura completata

Dopo

# INTERVENTI DI BONIFICA

**L'incapsulamento**  
non è indicato  
quando:



il materiale è friabile,  
anche se viene cosparso  
l'incapsulante, comunque  
tende a sgretolarsi

**Il confinamento**  
è da ritenersi una  
operazione di  
"tamponamento"  
quando:



il materiale friabile  
è soggetto ad una  
notevole usura;  
può peggiorare nel  
tempo il suo stato e  
la rimozione  
potrebbe risultare  
necessaria.

# ***CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI***

## *Classificazione dei materiali contenenti amianto*

I materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:

1. **materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;**
2. **rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;**
3. **una miscellanea di altri materiali comprendenti, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili.**

# Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81



## Capo III

### PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

#### Sezione II - Obblighi del datore di lavoro



## *Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto*



Le imprese devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs n. 152/2006.

**(iscrizione all'albo nazionale per le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - CAT 10)**

Il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, predispone un piano di lavoro che contenga le seguenti informazioni :

- a) tipologia dell'amianto da bonificare
- b) Fornitura di idonei DPI ai lavoratori

## *Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto*



- c) Adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale e di terzi
- d) Adeguate misure per la raccolta e lo smaltimento dei materiali
- e) Natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile
- f) Luogo dove i lavori verranno effettuati
- g) Tecniche lavorative adottate
- h) Caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare

## *Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto*



**Novità**

- Copia del piano di lavoro è inviata all'Organo di Vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro tale periodo, non viene richiesta integrazione o modifica del piano di lavoro, il datore di lavoro può eseguire i lavori.
- L'obbligo di preavviso di 30 gg non si applica nei casi di urgenza e, in questo caso, dovrà essere comunicata anche la data e l'orario di inizio delle attività.



# **LEGGE REGIONALE N. 30** **14 OTTOBRE 2008**

*Norme per la tutela della salute, il  
risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo  
smaltimento dell'amianto*

## *ART. 2 - OBIETTIVI*



- salvaguardia e tutela della salute dall'inquinamento di fibre di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;
- Bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti con presenza di amianto;
- Sostegno alla ricerca e alla sperimentazione nel campo della prevenzione , della diagnosi e della terapia;
- Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto;



## **ART.3 - COMPETENZE DELLA REGIONE**

- ✓ Predisposizione ed aggiornamento del piano regionale di amianto;
  - ✓ Potenziamento del Registro Mesoteliomi mediante il monitoraggio delle neoplasie correlabili all'amianto;
  - ✓ Individuazione e classificazione dei siti a rischio di esposizione all'amianto antropico;
- Presso la sede di Casale Monferrato dell'ASL AL - Alessandria è stato istituito il **CENTRO REGIONALE PER LA RICERCA, SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DEI RISCHI DA AMIANTO.**



## **ART. 4 - INTERVENTI DI BONIFICA**

La GIUNTA REGIONALE concede i contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto.

La priorità ai finanziamenti è data alla rimozione di materiali contenenti amianto libero o in matrice friabile, negli EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' PUBBLICA.

(successiva Deliberazione della Giunta Regionale del 3/06/2009).



## **ART. 5 - SMALTIMENTO DEI PICCOLI QUANTITATIVI**

La GIUNTA REGIONALE concede i contributi ai comuni, singoli o associati, per garantire, nell'ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.

Per piccoli quantitativi s'intende inferiore a 40 metri quadrati o 450 kg.

<http://www.asl13.novara.it/intranet/Territorio/Dipartimento/spresal-nu/Modulistic/Rimozione-/index.htm>

## **INDICAZIONI OPERATIVE DELLA CIRCOLARE REGIONALE DEL 03/08/2007**



A causa della possibile dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente, viene considerato **INOPPORTUNO** che i privati rimuovano direttamente materiali contenenti amianto.

Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dell'immobile intenda farlo, dovrà scrupolosamente rispettare le seguenti indicazioni:

- I lavori dovranno essere effettuati senza l'ausilio di collaboratori, nel pieno rispetto della normativa vigente sulla tutela ambientale e di eventuali norme comunali che disciplinino il "comparto edile";
- I rifiuti dovranno essere adeguatamente stoccati, trasportati e smaltiti.

**GRAZIE per L'ATTENZIONE !!!!!**

